

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL COMITATO  
PROVINCIALE DEL TERRITORIO (C.P.T.)**

**Art. 1. OGGETTO**

1. Il presente regolamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 7/2003 e dell'art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 11/2004 dispone la soppressione del Comitato Provinciale per il Territorio (C.P.T.), istituito ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 34/1992.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 7/2003, per effetto delle norme del presente Regolamento cessa la vigenza, nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, delle disposizioni di cui agli articoli 55 e 58 della L.R. 34/1992, recanti la disciplina della nomina, della composizione e delle funzioni del Comitato Provinciale per il Territorio.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. 7/2003 e dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 11/2004, per lo svolgimento delle relative funzioni, l'Ente si avvale delle proprie strutture organizzative competenti in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.
4. E' abrogato il Regolamento del Comitato Provinciale per il Territorio approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 14.11.1994.

**Art. 2. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile come richiamato dall'art. 115 del Regolamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
2. Il Segretario Generale, dopo la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, apporrà in calce all'originale del presente regolamento gli estremi dell'avvenuta pubblicazione e certificherà la data di entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.